REGOLAMENTO (CEE) N. 1037/72 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1972

che fissa le norme generali relative alla concessione e al finanziamento dell'aiuto ai produttori di luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede la concessione di un aiuto per il luppolo prodotto nella Comunità e che è opportuno fissare le norme generali di applicazione previste dall'articolo 13 del suddetto regolamento ;

considerando che, per ragioni di carattere amministrativo, è necessario che in ciascuno Stato membro la concessione dell'aiuto sia limitata alle superfici situate nel territorio dello stesso Stato ;

considerando che l'aiuto è concesso soltanto per le superfici registrate ; che è quindi opportuno che gli Stati membri prevedano di istituire un regime di dichiarazione e di registrazione delle superfici piantate ;

considerando che il buon funzionamento del regime di aiuto esige un controllo inteso a garantire che l'aiuto sia accordato soltanto per le superfici piantate e sulle quali è stato effettuato il raccolto ;

considerando che è opportuno prevedere che l'impianto del luppolo nelle superfici per le quali l'aiuto è stato richiesto deve essere eseguito secondo le pratiche normalmente eseguite ;

considerando che l'aiuto comporta spese ; che, secondo l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1696/71, le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano a tale aiuto e che di conseguenza si deve costatare che il suo finanziamento è disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le norme generali definite negli articoli seguenti sono applicabili all'aiuto che può essere concesso ai produttori di luppolo secondo l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro concede l'aiuto soltanto per le superfici situate nel proprio territorio.

2. L'aiuto viene concesso, su domanda presentata dal produttore, in modo da assicurare la parità di trattamento dei beneficiari, qualunque sia il luogo del loro stabilimento nella Comunità.

Articolo 3

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di dichiarazioni e di registrazione delle superfici piantate.

2. Gli Stati membri fanno controllare :

a) l'esattezza delle dichiarazioni delle superfici piantate, presentate dai produttori,

b) le superfici sulle quali è stato effettuato il raccolto.

Le associazioni di produttori non possono essere incaricate a effettuare tale controllo.

Articolo 4

Le superfici piantate per le quali l'aiuto è stato richiesto debbono avere una densità normale di piante atte alla produzione.

Articolo 5

1. L'aiuto di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 risponde alla nozione d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

2. Le spese risultanti dall'aiuto di cui al paragrafo 1 corrispondono agli importi versati conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MART